

DELIBERA N. 249/12/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2414/SM AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA SRL CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MONTE PENICE 7, AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE “SKYTG 24”, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEI PARAGRAFI 2.3 E 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO l’Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 16 maggio 2012, CONT. 41/12/DICAM/N°PROC.2414/SM, notificato in data 22

maggio 2012, con il quale veniva contestata alla società Sky Italia srl con sede legale in Milano, Via Monte Penice 7, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “SkyTg 24”, la violazione dell’art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per avere trasmesso in data 20 ottobre 2011 su SKY TG 24 all’interno del Tg alle ore 16:00 circa, 16:09 circa, 16:11 sequenze connesse alla morte del leader libico Gheddafi senza idoneo preavviso;

VISTE le memorie giustificative della società Sky Italia srl protocollate al n. 0031140 del 20 giugno 2012 con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- a) si premette che Sky non ha mai sottoscritto il Codice Tv e Minori e non vi ha successivamente aderito;

- b) l’art 34 comma 2 del Testo unico dei Servizi di Media Audiovisivi (TUSMAR) contiene una norma di carattere generale ai sensi della quale la trasmissione di programmi potenzialmente nocivi per i minori non è vietata tout court ma è consentita a condizione che “la scelta dell’orario di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nel/area di diffusione assistono normalmente a tali programmi”. Orbene, Sky TG 24 è un canale ad accesso condizionato che è altresì dotato di un sistema tecnico che consente di bloccare stabilmente il canale per determinate fasce orarie o per tutto il giorno. Una volta attivato il blocco, il contenuto del canale sarà visibile solo previo inserimento di un PIN numerico a quattro cifre che l’abbonato è chiamato a personalizzare. Tale strumento tecnico è dunque idoneo ad escludere che i minori normalmente assistano a programmi per loro potenzialmente nocivi. Del resto, codesta Autorità ha già riconosciuto espressamente che uno strumento di centrale attivabile su iniziativa del genitore ben può soddisfare le esigenze di tutela previste dall’art. 34 comma 2 TUSMAR e costituisce una valida alternativa alla scelta dell’orario di trasmissione (si vedano delibere AGCom nn 48/11/CSP, 211/11/CSP, 212/11/CSP, 213/11/CSP e, nella vigenza del Testo Unico della radiotelevisione, si veda la delibera AGCom n. 203/10/CSP). Alla luce di quanto sopra, appare altresì evidente che il richiamo al Codice Tv e Minori è erroneo in quanto lo stesso non può ritenersi applicabile nel caso di specie. Infatti, la deroga contenuta nel comma 2 dell’art 34 TUSMAR deve necessariamente essere ritenuta applicabile anche al comma 6 dello stesso articolo, sulla base di una lettura logico sistematica delle norme. Diversamente si assisterebbe ad un’illogica interpretatio abrogans da parte del comma 6 della deroga contenuta al comma 2 dello stesso art. 34 TUSMAR. Pertanto l’unica interpretazione ragionevole delle norme in questione deve portare a ritenere che, in presenza di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori normalmente assistono ai programmi potenzialmente nocivi, il Codice Tv e Minori non possa trovare applicazione. Ne deriva che non può essere invocata nel caso di specie neppure l’applicazione dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice Tv e Minori, in ragione del fatto che

l'accorgimento tecnico adottato dalla scrivente per Sky TG 24 è strumento idoneo a escludere che contenuti del canale siano normalmente visibili ai minori;

- c) Sky TG 24 è un canale all news che trasmette 24h su 24 notizie e approfondimenti informativi che non ha certamente come target di riferimento quello di un pubblico di minori, dal momento che il medesimo chiaramente, per la sua stessa natura, si indirizza ad un'audience nettamente diversa;

- d) la notizia della cattura e dell'uccisione del leader libico Muammar Gheddafi è, con ogni evidenza, un fatto di straordinario valore informativo, se non addirittura di rilevanza storica, e che le immagini contestate costituiscono di per sé un elemento di interesse pubblico, sia in quanto rappresentano il documento in grado di comprovare le voci della cattura ed uccisione del leader libico, sia in ragione delle stesse modalità di ripresa in presa diretta e del contesto in cui sono state effettuate. Invero, appare assai arduo sostenere che le immagini non sono effettivamente necessarie alla comprensione della notizia, dal momento che solo la loro diffusione può dar conto del fatto di cronaca cui ineriscono. A riprova di quanto detto occorre rilevare che tali immagini sono state pubblicate e diffuse dalla assoluta maggioranza delle testate giornalistiche nazionali e internazionali;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni di cui alle lettere a), b) e c) in quanto:

- il fatto che Sky non abbia sottoscritto il Codice di autoregolamentazione Tv e minori non rileva nel caso di specie considerato che le emittenti, a seguito dell'emanazione della legge 3 maggio 2004, n.112, devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, le cui violazioni sono sanzionate dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni;

- in via meramente interpretativa, l'Autorità con le delibere citate dalla parte, ha ritenuto che l'offerta di contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni di cui all'articolo 34, comma 2 del TUSMAR (fra i quali vanno ricompresi i film VM 14) sia condizionata dall'ora di trasmissione o in alternativa dall'adozione delle misure che assicurano l'esclusione dell'accesso a bambini e adolescenti. Pertanto non è persa all'Autorità in violazione dell'articolo 34, comma 2, in combinato disposto con il comma 4, la trasmissione di film classificati come VM14 nella fascia oraria di televisione per tutti, con utilizzo del parental control. Nel caso di specie, trattandosi di diffusione di notizie nell'ambito di un servizio giornalistico inserito in un telegiornale a testata registrata, non è allo stato previsto un filtro, basato su un sistema di classificazione del programma, che consenta all'utente di impedire a monte la visione di determinate scene o di determinate parti dello stesso;

- il fatto che le scene contestate siano state trasmesse su un canale ad accesso condizionato all news che trasmette 24h su 24 notizie e approfondimenti informativi che non ha certamente come target di riferimento quello di un pubblico di minori non esclude in sé che i minori possano assistere in linea teorica a programmi mandati in

onda, se pur ad accesso condizionato, in fascia oraria c.d. protetta, fascia oraria nella quale si presume che il minore sia da solo di fronte allo schermo televisivo; per pubblico di riferimento, che possa aver assistito al programma, non può intendersi solo e esclusivamente quello costituito dal supposto target dell'emittente, ma anche da minori che in quella fascia oraria ben potevano far parte di detto pubblico;

RITENUTO di poter accogliere le dedotte giustificazioni di cui al punto d) in quanto:

- in data 20 ottobre 2011 su SKY TG 24 sono state mandate in onda all'interno del Tg alle ore 16:00 circa, 16:09 circa, 16:11 la notizia comprensiva di sequenze di immagini della morte del leader libico Gheddafi; l'informazione cui si riferiscono le sequenze oggetto di contestazione risulta caratterizzata dall'eccezionalità dell'evento e dal particolare interesse pubblico alla notizia, di portata storica, ampiamente diffusa dai media di tutto il mondo. Pur trattandosi di tematica particolarmente critica e impressionante, le sequenze, se pur esplicite, sono di breve durata e di bassa qualità e i contenuti del filmato, seppure in mancanza di avviso formalizzato, sono stati preventivamente illustrati dal conduttore che annuncia la notizia della drammatica morte del colonnello Gheddafi;

- pur tenuto conto della fascia oraria di trasmissione, le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono, nel loro complesso, compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione;

- il Comitato di autoregolamentazione tv e minori per fattispecie analoghe ha ritenuto – con Delibera n. 26/11 del 20 dicembre 2011 – di non aprire alcun procedimento sanzionatorio nei confronti delle emittenti che in fascia oraria protetta avevano diffuso immagini sulla morte di Gheddafi, deliberando di non ulteriormente procedere e nel contempo appellandosi al senso di responsabilità delle stesse richiamandole all'osservanza della Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti e impressionanti del 24 ottobre 2011;

RITENUTO, per l'effetto, che la messa in onda in data 20 ottobre 2011 su SKY TG24 alle ore 16:00 circa, 16:09 circa, 16:11 della notizia, comprensiva di sequenze di immagini, della morte del leader libico Gheddafi non integri la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci